



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18084

Data: 04/12/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati relativo all'incontro (11997) di Under 15 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 15 - AA/TN/VE disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 25/11/2018 tra HC Pustertal Junior U15 (620) e HC Alleghe U15 (018).

B) Precedenti:

Precedenti per Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018):
 GSP18046 del 29/10/2018: di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi degli artt. 2, n.1, 22 e 24, n.1 e 2 (comportamento reticente nei confronti del direttore di gara) del Regol. di Giustizia, per violazione dell'art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)** a tavolino con il punteggio di 26 -0 a carico dell' Alleghe Hockey ai sensi dell' Art. 30 del Regolamento di Giustizia ed obbligo di uniformarsi alla decisione GSP18075 dd.23.11.2018 .

D) Motivazione:

Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)

Il Giudice Unico Sportivo

premesse che

- con segnalazione dell' Ufficio Campionati si informava questo Giudice Sportivo dell' irregolare impiego, da parte della società Alleghe Hockey, nell' incontro di campionato – categoria Under 15 – disputato contro l' HC Pustertal Junior in data 25.11.2018, del proprio tesserato ANGOLETTA Thomas, in quanto soggetto a squalifica per 1 (una) giornata inflittagli con decisione GSP 18075 dd. 23.11.2018;
- presa visione del foglio partita ufficiale relativo a detto incontro e verificata l' effettiva indicazione a roster del nominativo del tesserato in questione;
- verificata altresì la sussistenza della pendente squalifica per 1 (una) giornata inflitta all' Angoletta Thomas con la sopra citata decisione e considerato, conseguentemente, che la predetta sanzione disciplinare, immediata= mente esecutiva ai sensi dell' art. 48, n.1 del Regolamento di Giustizia, avrebbe dovuto essere scontata proprio in occasione della gara di campionato del 25.11.2018;
- lette le deduzioni difensive dd. 29.11.2018 formulate dalla società Alleghe Hockey, con le quali non si contesta l' infrazione disciplinare addebitata, ma la si giustifica adducendo la mancata tempestiva ricezione della comuni= cazione via e-mail della decisione del Giudice Unico Sportivo, imputabile alle frequenti interruzioni della fornitura dell' energia elettrica, ancora conseguenti agli effetti delle gravi perturbazioni atmosferiche del mese scorso;
- tutto ciò premesso, il GUS così decide.

E' agli atti la prova dell' irregolare impiego del tesserato Angoletta Thomas in occasione dell' incontro di cui in narrativa, avendo egli preso parte alla gara nonostante il suo status di atleta soggetto alla sanzione disciplinare della squalifica, inflitta mediante decisione GSP 18075 dd..23.11.2018 e da scontarsi proprio nel corso di quella



partita.

La prima conseguenza sul piano disciplinare è quella della perdita della gara a tavolino da parte della società agordina, essendo detto incontro da ritenersi oggettivamente viziato sotto il profilo dell' equità sportiva.

Peraltro, considerata l' ampia sconfitta già maturata sul campo, l' odierna sanzione rimane sostanzialmente priva di conseguenze sostanziali.

Ben più gravi conseguenze disciplinari, sino alla radiazione della società e dell' atleta ritenuti responsabili, potrebbero invece derivare, qualora si dimostrasse, al di là dello sfavorevole risultato conseguito sul campo, che l' impiego del giocatore squalificato sia stato intenzionale o addirittura preordinato all' ottenimento di un illecito vantaggio sportivo a danno della squadra avversaria.

Ebbene, nel caso di specie, a parere di questo Giudice Sportivo, detta prova appare mancante.

Tale convincimento relativo alla ritenuta assenza di intento fraudolento poggia sulle seguenti circostanze e dati di fatto:

1) la pesantissima sconfitta maturata sul campo dalla squadra veneta (26-0): essa da contezza dell' evidente disparità delle forze in campo, di cui, oggettivamente, la dirigenza agordina non poteva essere inconsapevole, e conseguentemente dell' assoluta inutilità / inidoneità dell' impiego del giocatore Angoletta Thomas, come peraltro di qualunque altro giocatore, fosse stato anche Cristiano Ronaldo in versione hockeistica, ai fini di tentare di sovvertire un pronostico sull' esito della gara, così nettamente sfavorevole alla squadra ospitata;

2) le devastanti conseguenze causate anche nell' agordino dall' eccezionale ondata di maltempo di quest' autunno, che verosimilmente – come sostiene la società Alleghe Hockey – impediscono ancora oggi l' adeguata funzionalità degli impianti elettrici e quindi la regolare trasmissione e ricezione dei dati informatici.

Esclusa dunque l' ipotesi di frode sportiva, sia da parte della società che, ovviamente, del giocatore in questione, rimane l' obbligo in capo al sodalizio agordino di uniformarsi e dare quindi spontanea esecuzione alla sanzione disciplinare della squalifica inflitta al giocatore Angoletta Thomas con decisione GSP 18075 dd.23.11.2018, in occasione della prossima partita di campionato.

Per le ragioni sopra esposte, il Giudice Unico Sportivo, previa non omologazione del risultato di gara acquisito sul campo, visto l' art.30 del Regol. di Giustizia

infligge

alla squadra dell' Alleghe Hockey – categoria U.15 - la sanzione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 26 – 0;

ordina

alla società Alleghe Hockey di dare immediata esecuzione alla squalifica inflitta con decisione GSP 18075 dd.23.11.2018 al giocatore Angoletta Thomas.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.L. (018).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi